

TAR Lazio, Sezione Roma II - Sentenza 31/10/2003 n. 9356
legge 109/94 Articoli 13, 30 - Codici 11.3, 30.2

Va esclusa dalla gara l'A.T.I. non ancora formalmente costituita la cui polizza presentata per la cauzione provvisoria sia intestata alla sola capogruppo. L'art. 108 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. prescrive, infatti, che in caso di riunione dei concorrenti, le garanzie fideiussorie ed assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, con indicazione delle responsabilità pro quota nell'ipotesi di raggruppamenti verticali. Pertanto, se le garanzie richieste sono così rigorose e puntuali nel caso di A.T.I. già costituite, laddove il vincolo associativo e l'adempimento solidale degli obblighi contrattuali sono ab origine assicurati, in linea di principio, dal mandato irrevocabile conferito alla società designata quale capogruppo, a fortiori deve ritenersi necessario, allo scopo di offrire una garanzia piena ed affidabile alla stazione appaltante, che le società partecipanti ad una gara con l'intento di costituire un raggruppamento temporaneo di imprese, rendano palese tale volontà associativa mediante la presentazione di una polizza, se non sottoscritta da tutte, quantomeno intestata a tutte le interessate, mandante/i e mandataria, anche se sottoscritta soltanto da quest'ultima. L'art. 1937 del c.c. non ammette, infatti, che la funzione di garanzia esplicita dalla fideiussione si intenda, tacitamente o implicitamente, estesa a favore di un soggetto non contemplato nel contratto e, quindi, non ricompreso nell'obbligo prestato personalmente dal fideiussore a favore esclusivamente di un altro.